



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

Regolamento dell'imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 5/03/2012

INDICE

ART. 1 - Oggetto	3
ART. 2 - Presupposto dell'imposta	3
ART. 3 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari.....	3
ART. 4 - Esenzioni	3
ART. 5 - Misura dell'imposta.....	4
ART. 6 - Obblighi di dichiarazione	4
ART. 7 - Versamenti.....	4
ART. 8 - Disposizioni in tema di accertamento	4
ART. 9 - Sanzioni amministrative	5
ART. 10 -Riscossione coattiva	5
ART. 11 -Rimborsi	5
ART. 12 -Contenzioso	5
ART. 13 -Funzionario Responsabile dell'imposta	5
ART. 14 -Disposizioni transitorie e finali	6

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Chiusi, ai sensi dell'art. 4 decreto legislativo n.23 del 14/3/2011, disciplinandone l'applicazione.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune della Città di Chiusi, in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

ART. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Chiusi, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di cinque giorni.

ART. 3 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe dei residenti del Comune di Chiusi.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Chiusi.

ART. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b) dal terzo figlio/a inclusi per i soggiorni delle famiglie;
 - c) coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche dell'area socio-sanitaria della Val di Chiana senese;
 - d) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie pubbliche site nell'area socio-sanitaria della Val di Chiana senese;
 - e) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - g) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per comprovate esigenze di servizio.
2. L'esenzione di cui ai punti c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
3. Con la deliberazione di cui all'art.5 la Giunta Comunale può stabilire periodi dell'anno in cui l'imposta non è dovuta o percentuali di riduzione dell'imposta medesima.

ART. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

ART. 6 - Obblighi di dichiarazione

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Chiusi, entro quindici giorni dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti relativi all'ultimo semestre.
2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune di Chiusi ed è trasmessa di norma per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale.
3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Chiusi sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzione dell'imposta.

ART. 7 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Chiusi. Per gruppi organizzati e per singole famiglie è consentito il rilascio di una quietanza cumulativa.
2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Chiusi delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun semestre solare nei modi seguenti:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Chiusi;
 - b) mediante versamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale
 - c) mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria Comunale;
 - d) tramite le procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Chiusi o altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

ART. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1 commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ART. 9 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00 euro, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 e 4 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689.

ART. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ART. 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Chiusi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

ART. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

ART. 13 - Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e all'adozione degli atti conseguenti.

ART. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Per il primo anno di applicazione l'imposta decorre dal primo aprile 2012.
3. Per il primo anno di applicazione l'imposta non si applica agli ospiti che hanno già provveduto alla prenotazione del soggiorno alla data di adozione del regolamento;
4. L'applicazione dell'imposta ha natura sperimentale ed ha la validità di tre anni (2012, 2013 e 2014).